

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 545 def.
Bruxelles, 09.12.1994

94/0279 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure transitorie in relazione agli scambi commerciali
tra la Repubblica d'Austria,
la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia da un lato
e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
dall'altro

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Sulla base di un mandato del Consiglio dei ministri la Commissione europea ha avviato negoziati con gli Stati ACP per la conclusione di un protocollo di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla quarta convenzione ACP-CEE. Il protocollo deve entrare in vigore, in conformità degli articoli 76, 102 e 128 dell'Atto di adesione, il giorno stesso dell'adesione ovvero il 1° gennaio 1995.

È tuttavia poco probabile che, data la scarsa disponibilità di tempo, il protocollo possa effettivamente entrare in vigore il 1° gennaio 1995. È opportuno pertanto definire misure comunitarie autonome per colmare il vuoto giuridico che potrebbe verificarsi qualora, alla data dell'adesione, nessun testo legale prevedesse l'applicazione ai nuovi Stati membri del regime commerciale della quarta convenzione di Lomé.

D'altro lato, l'articolo 72 dell'Atto di adesione permette all'Austria di mantenere fino al 1° gennaio 1996 verso gli altri Stati membri i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che essa applica al momento dell'adesione a talune bevande alcoliche. Di conseguenza e in base al principio secondo il quale i paesi terzi non possono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello accordato agli Stati membri, principio di cui all'articolo 171 della quarta convenzione ACP-CEE, è necessario prevedere a titolo transitorio un trattamento equivalente nelle relazioni commerciali tra gli Stati ACP e l'Austria.

Proposta di regolamento del Consiglio (CE)
che stabilisce misure transitorie in relazione agli scambi commerciali
tra la Repubblica d'Austria,
la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia da un lato
e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma degli articoli 76 (2), 102 (2) e 128 (2) dell'Atto di adesione, la Comunità europea e gli Stati ACP hanno avviato negoziati per la conclusione di un protocollo inteso ad adattare la quarta convenzione ACP-CEE tenendo conto dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea;

considerando che gli articoli 76 (3), 102 (3) e 128 (3) dell'Atto di adesione prevedono che qualora il suddetto protocollo non sia stato concluso entro il 1° gennaio 1995, la Comunità deve prendere le misure necessarie per risolvere il problema al momento dell'adesione;

considerando che a quanto pare il protocollo non sarà concluso prima della data indicata e che in tal caso si devono prendere misure transitorie autonome per far sì che i nuovi Stati membri applichino le disposizioni commerciali della quarta convenzione ACP-CEE dal 1° gennaio 1995;

considerando che l'articolo 72 dell'Atto di adesione consente all'Austria di mantenere fino al 1° gennaio 1996 verso gli altri Stati membri i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che al momento dell'adesione essa applica a talune bevande alcoliche e all'alcole etilico non denaturato;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1995 fino all'entrata in vigore del protocollo di cui agli articoli 76, 102 e 128 dell'Atto di adesione o fino al 31 dicembre 1995, adottando fra queste due scadenze quella più ravvicinata, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia applicheranno alle importazioni di prodotti originari degli Stati ACP gli stessi regimi applicati dagli altri Stati membri della Comunità.

Articolo 2

Fino al 1° gennaio 1996, la Repubblica d'Austria può mantenere i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che al momento dell'adesione essa applica alle bevande alcoliche e all'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, di cui alla voce 22.08 del SA. Dette disposizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica con effetto dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,.....

ISSN 0254-1505

COM(94) 545 def.

DOCUMENTI

IT

03 11 02

N. di catalogo : CB-CO-94-572-IT-C

ISBN 92-77-83018-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo